



COMUNE DI SAN TEODORO

PROVINCIA DI OLBIA - TEMPIO

VIA G. DELEDDA – 08020 SAN TEODORO - tel. 0784-8600 fax 0784-865192

ORDINANZA N. 23 DEL 15.07.2011

DISCIPLINA DEGLI ORARI DI APERTURA E CHIUSURA DEI PUBBLICI ESERCIZI E REGOLAMENTAZIONE DELLE ATTIVITÀ DI INTRATTENIMENTO

IL SINDACO

- Vista la legge 25/08/1991, n. 287 ed in particolare l'art. 8 della medesima che riformula l'intera materia dei limiti temporali di svolgimento dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande stabilendo, tra l'altro, che il Sindaco può predisporre programmi di apertura degli esercizi;
- Visto l'art. 50, comma 7, del decreto legislativo 18/08/2000, n. 267, il quale stabilisce che il Sindaco è competente, nell'ambito della disciplina regionale e sulla base degli indirizzi espressi dal consiglio comunale a coordinare gli orari degli esercizi commerciali, dei servizi pubblici, nonché gli orari di apertura al pubblico degli uffici periferici delle amministrazioni pubbliche, al fine di armonizzare l'esplicazione dei servizi alle esigenze complessive e generali degli utenti;
- Tenuto conto dell'accordo stipulato nell'incontro del 27/07/2006 fra i Comitati per l'Ordine Pubblico delle Province di Sassari e Nuoro;
- Visto l'art. 32 della L.R. 18/05/2006, n° 5, rubricato "Orari degli esercizi di Somministrazione di alimenti e bevande";
- Considerata l'esigenza di regolamentare l'orario di apertura e chiusura dei pubblici esercizi nonché delle attività di intrattenimento effettuate dagli stessi, al fine di contemperare equamente gli interessi pubblici coinvolti nell'esercizio di tali attività quali le esigenze degli utenti dei pubblici esercizi, la tutela della quiete pubblica e del riposo delle persone e la sicurezza urbana;

ORDINA

che gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande siti nel territorio del Comune di San Teodoro seguano le seguenti disposizioni in merito allo svolgimento della attività di intrattenimento e agli orari di apertura e di chiusura al pubblico:

Esercizi di somministrazione di alimenti e bevande di cui all'art. 21 - L .R.n° 5/2006

(Bar, Ristoranti, circoli privati, tavole calde, trattorie, pizzerie, agriturismi, piccola ristorazione, etc, ad esclusione delle discoteche indicate successivamente.)

- **Apertura: Non prima delle ore 05.00**
- **Chiusura: Non oltre delle ore 03.00**
- **PERIODO 15.07 - 31.08 La chiusura è consentita non oltre le ore 06.00**

Discoteche: intendendo per discoteche i locali in cui la somministrazione è abbinata ad attività di intrattenimento purché in possesso di certificato della commissione di vigilanza per una capienza superiore alle 100 persone.

- **Chiusura: Non oltre le ore 05.00**

DIVIETI:

- a) In tutti gli esercizi di somministrazione alimenti e bevande (di qualunque tipo) è vietata la somministrazione di qualunque tipo di bevanda alcolica a partire da un'ora prima dell'orario di chiusura massima, prevista dalla presente ordinanza per quel tipo di attività.

- b) Tutti i pubblici esercizi, ad esclusione unicamente delle discoteche, le attività di diffusione sonora, i concertini e la musica dal vivo, sono consentite unicamente nel rispetto della normativa in materia di inquinamento acustico e sempre che i locali siano dotati di idonei sistemi di insonorizzazione tali da non consentire la propagazione del rumore, comunque inteso, al di fuori del locale, unicamente nel rispetto dei seguenti orari:

ORARI DIFFUSIONI SONORE (CD-Nastri etc.)

PERIODO	FINO ALLE ORE
DAL 01/01 AL 15/06	01:30
DAL 16/06 AL 30/09	02:00
DAL 01/10 AL 31/12	01:30

ORARI CONCERTINI E MUSICA DAL VIVO

PERIODO	FINO ALLE ORE
DAL 01/01 AL 30/04	24:00
DAL 01/05 AL 31/05	00:30
DAL 01/06 AL 15/07	01:00
DAL 16/07 AL 31/08	01:30
DAL 01/09 AL 30/09	01:00
DAL 01/10 AL 31/12	24:00

- c) In tutti gli esercizi, ad esclusione delle discoteche, è fatto divieto di utilizzo di qualunque apparecchio per emissioni sonore prima delle ore 08:30 e fra le 13:00 e le 16:00.
- d) In tutti gli esercizi, di qualunque tipo, è fatto divieto di utilizzo di strumenti sonori comunemente noti come Karaoke o similari, in tutte le ore del giorno e della notte.

SCELTA ORARIO

Ogni esercente ha l'obbligo di comunicare preventivamente al Comune l'orario scelto nell'ambito della fascia stabilita e di renderlo noto al pubblico con l'esposizione di apposito cartello, ben visibile sia all'interno che all'esterno dell'esercizio.

L'esercente è obbligato all'osservanza dell'orario prescelto, l'eventuale modifica deve essere comunicata al Sindaco.

L'orario di chiusura indicato nella presente ordinanza indica l'orario massimo oltre il quale non si deve trovare alcun avventore all'interno del locale, senza alcuna possibilità di proroga se non formalmente autorizzata.

CHIUSURA SETTIMANALE

Ai sensi dell' art. 33 della LR. n° 5/2006, la giornata di chiusura settimanale è facoltativa.

DEROGHE SPECIALI

Nell'ambito della fascia oraria massima stabilita a seconda della tipologia è in facoltà del Sindaco autorizzare deroghe agli orari prescelti in occasione di ricorrenze o di altre festività e per manifestazioni locali.

Nell'interesse pubblico e tenuto conto delle esigenze e delle consuetudini locali, potranno essere concesse dal Sindaco, eccezionalmente, autorizzazioni di deroga ai limiti fissati dalla fascia oraria massima stabilita.

CARTELLI ORARI

È fatto obbligo agli esercenti di esporre nell'esercizio un cartello visibile al pubblico, indicante in termini ben chiari l'orario prescelto di apertura e chiusura conforme a quanto comunicato al Sindaco, nonché il giorno in cui si effettua l'eventuale chiusura settimanale.

SANZIONI

Le violazioni delle disposizioni della presente ordinanza sono punite ex art. 35 L.R. n° 5/2006 con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 100 a euro 1.000,00, nonché dalle altre sanzioni previste dalla normativa vigente. In Caso di reiterazione delle violazioni i predetti importi sono raddoppiati.

Contro la presente ordinanza è ammesso, nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione all'albo pretorio, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale di Cagliari, ovvero, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da proporre entro 120 giorni dalla suddetta pubblicazione (D.P.R. 24/11/1971 n. 1199).

E' revocata l'ordinanza n. 18 del 28.07.2010, nonché ogni altra disposizione contraria ed incompatibile con il presente provvedimento.

Gli organi di vigilanza sono incaricati dell'osservanza della presente ordinanza.

San Teodoro, lì 15 luglio 2011

IL SINDACO

Dott. Antonio Meloni .